

CAMERA DEI DEPUTATI

N° 2063

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei Deputati **BOZZI, COSTA***Presentata il 16 marzo 1978*

Concessione dell'onorificenza dell'Ordine di Vittorio Veneto alla memoria ai partecipanti alla guerra 1914-18 e alle guerre precedenti defunti prima dell'entrata in vigore della legge 18 marzo 1968, n. 263

ONOREVOLI COLLEGI! — La legge 18 marzo 1968, n. 263, ha istituito l'Ordine di Vittorio Veneto ed ha previsto il conferimento dell'onorificenza di cavaliere di tale Ordine soltanto ai combattenti della guerra 1914-1918 e delle guerre precedenti — decorati della croce al merito di guerra o che vennero a trovarsi nelle condizioni per averne titolo — viventi alla data dell'entrata in vigore della legge stessa.

Con la presente iniziativa legislativa si vuole consentire di insignire, *post mortem*, dell'Ordine di Vittorio Veneto anche i combattenti della prima guerra mondiale e delle guerre precedenti deceduti anteriormente all'entrata in vigore della leg-

ge n. 263. Il Paese, infatti, ha il dovere di rendere onore a tutti indistintamente i suoi figli che parteciparono con abnegazione alle guerre in questione e non soltanto a quelli che ebbero in sorte di essere ancora in vita quando l'Ordine di Vittorio Veneto fu istituito.

La prevista concessione dell'onorificenza anche ai combattenti deceduti prima dell'entrata in vigore della legge n. 263 ha, del resto, un valore puramente simbolico in quanto viene espressamente esclusa (articolo 2) la corresponsione alla vedova o ai figli dei nuovi insigniti di qualunque beneficio economico relativo all'onorificenza stessa.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1

L'onorificenza dell'Ordine di Vittorio Veneto di cui alla legge 18 marzo 1968, n. 263, e concessa, alla memoria, ai parte-

cipanti alla guerra 1914-1918 e alle guerre precedenti defunti prima dell'entrata in vigore di tale legge, decorati della croce al merito di guerra o che si siano trovati nelle condizioni per aver titolo a tale decorazione e che siano stati in godimento dei diritti civili

La domanda per ottenere la concessione dell'onorificenza deve essere presentata, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, al Consiglio dell'Ordine, tramite il comune di residenza, dalla vedova o dai figli del deceduto

ART 2

Alla vedova o ai figli dell'insignito dell'Ordine di Vittorio Veneto ai sensi della presente legge non compete alcun beneficio economico relativo all'onorificenza